



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 105 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 226/9/09 del 12.03.2009 emessa nel giudizio BASSO GIOVANNA contro COMUNE DI TAORMINA.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 48° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 226/9/09 del 12.03.2009 emessa nel giudizio BASSO GIOVANNA contro COMUNE DI TAORMINA .

Premesso che la Sig.ra Basso Giovanna ha presentato ricorso in data 01.04.2008 alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina per impugnare la cartella esattoriale, notificata in data 12.02.2008, recante un carico di € 175,20 per Tarsu anno 2002, in quanto l'imposta farebbe riferimento ad una abitazione sita in Taormina, via G. Martino 2, mai appartenuta né abitata dalla ricorrente.

che in data 16.08.2017 prot. com.le n. 17194, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 226/9/09 - R.G. n. 2263/08 - del 12.03.2009, depositata in segreteria il 26.03.2009, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Messina

a) ha accolto il ricorso della Sig,ra Basso Giovanna;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 100,00;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla Sig.ra Basso Giovanna ammontano complessivamente ad € 100,00,

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul

cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Basso Giovanna ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 100,00, scaturente dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, depositata in Segreteria il 26.03.2009;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

SEZIONE 9

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2263/08

UDIENZA DEL

12/03/2009

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	RENDE	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MERLINO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATANIA	LUCIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

226/9/08

PRONUNCIATA IL:

2 MAR. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 MAR. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(*Donata Carmela De Cicco*)

- sul ricorso n° 2263/08
depositato il 01/04/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293 2007 00725123 70 SMALT. RIFIUTI 2002
contro COMUNE DI TAORMINA

proposto dal ricorrente:

BASSO GIOVANNA
VIA BRANCO 30 98039 TAORMINA ME

difeso da:

DI GREGORIO VINCENZO
CORSO ITALIA 69 95100 CATANIA CT

terzi chiamati in causa:

CONC. SE.RI.T. SICILIA S.P.A.
98100 MESSINA ME



Con ricorso prodotto in data 1.4.2008 la Sig.ra Basso Giovanna, nata a Militello Val Catania il 2.10.1944, impugna la cartella esattoriale, notificata in data 12.2.2008, recante un carico di €.175,20 per Tarsu anno 2002.

Evidenzia la illegittimità della richiesta in quanto la cartella fa riferimento ad una abitazione sita in Taormina Via G.Martino n.2 mai appartenuta né abitata dalla ricorrente.

La carenza di legittimazione passiva, peraltro, era stata già accertata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in occasione della richiesta analoga relativa a Tarsu 2003, regolarmente annullata con sentenza del 17.1.2007.

Con il medesimo ricorso viene chiesta la sospensione del provvedimento impugnato.

Con nota depositata in data 11.8.2008 si costituisce il Comune di Taormina chiedendo il rigetto del ricorso.

Evidenzia l'Ufficio la legittimità dell'accertamento e quindi della pretesa atteso che l'unità immobiliare appartiene alla ricorrente che già dal 1996 aveva ommesso di produrre la denuncia ai fini Tarsu.

All'udienza del 20.11.2008 la Commissione accoglie la richiesta di sospensione.

Con memoria aggiunta depositata in data 16.2.2009 il difensore della contribuente evidenzia la irregolarità della costituzione in giudizio del Comune di Taormina per mancata corrispondenza della ricevuta di deposito con il presente contenzioso.

All'odierna udienza la Commissione, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato.

La contestazione è relativa al mancato pagamento della Tarsu per un immobile di mq.80 sito in Taormina Via G.Martino n.2 che la ricorrente asserisce di non essere né proprietaria né di averla mai abitata.

La ricorrente produce certificazione catastale dalla quale si evince che tale immobile appartiene ad una società e che la sua unità immobiliare, sita sempre a Taormina, è in Via Branco e non in Via G. Martino, 2.


L'Ufficio nella sua costituzione, peraltro errata in quanto fa riferimento al fascicolo relativo al precedente contenzioso relativo alla tarsu 2003, in sostanza ammette l'errore in quanto dichiara che la contribuente, "accortasi dell'errore formale in cui era incorso il Comune aveva il diritto ed il dovere di far modificare" l'accertamento.

Tale errore formale nella esatta individuazione dell'unità immobiliare attribuita alla sig.ra Basso Giovanna è stata reiterata in quanto anche per altra annualità e sempre per Tarsu era stato commesso tale errore formale sanzionato da questa Commissione Tributaria Provinciale con l'annullamento dell'atto impositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso.

Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 100,00.


Relatore
[Handwritten signature]

Il Presidente


[Handwritten signature]

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 28 DIC 2017

*S. 226/9/09 PREM. 832/17
E 100/90*
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 11/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 226/9/09 del 12.03.2009 emessa nel giudizio BASSO GIOVANNA contro COMUNE DI TAORMINA.

Considerato che in data 16.08.2017 prot. com.le n. 17194, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 226/9/09 - R.G. n. 2263/08 - del 12.03.2009, depositata in segreteria il 26.03.2009, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Messina:

- a) ha accolto il ricorso della Sig.ra Basso Giovanna;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 100,00;

Preso atto che - le spese di lite da rifondere alla Sig.ra Basso Giovanna ammontano complessivamente ad € 100,00

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Basso Giovanna ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 100,00, scaturente dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, depositata in Segreteria il 26.03.2009, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i pareri di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla



Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana



Componente: Aldo Fava




Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

